

## NORMATIVA

Raccolta normativa di:

Circolari, Direttive, Note, Comunicati, etc. di altri Enti quali Questure; Prefetture; DTT; etc.



PREFETTURA DI TRENTO

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

CIRCOLARE Proc. 317/2008 - AREA III - Doc. nr. 1941/08 del 07 gennaio 2008

**OGGETTO: Legittimità impianti semaforici con rilevatore di velocità.**

Il Giudice di pace di Mezzolombardo, con una recente sentenza, ha annullato una contravvenzione stradale per la violazione dell'art. 146/3° c. C.d.S., dichiarando l'illegittimità del semaforo cd "intelligente" le cui lanterne semaforiche si azionano in base alla velocità dei veicoli.

Poiché della cennata sentenza è stato dato ampio risalto sui quotidiani locali, questo Ufficio ha ritenuto, in ragione delle ripercussioni che la particolare problematica in esame comporta sul piano della sicurezza della circolazione, di investire il Ministero dell'Interno per un autorevole parere al riguardo.

Il predetto Ministero ha risposto confermando la fondatezza della decisione del Giudice di pace di Mezzolombardo, sulla base anche di argomentazioni già a suo tempo espresse su tali apparecchiature dal Ministero dei Trasporti con apposite circolari (dd. 12.6.2007 e dd. 17.7.2007 e parere Ministero Infrastrutture e Trasporti dd-5.9.2005).

Preme evidenziare, infatti, come l'art. 158 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, stabilisca che le lanterne semaforiche devono regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico, sia veicolare che pedonale, in un'intersezione o in un tronco stradale.

L'azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei veicoli, misurata a monte dell'impianto - tramite radar o spire induttive annegate nell'asfalto - anziché in base al flusso veicolare o pedonale, non è pertanto coerente con la normativa sopra richiamata, oltre a costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

I predetti dispositivi non possono essere quindi impiegati come mezzi di controllo e monitoraggio della velocità, al solo fine di governare localmente la velocità, perchè le uniche finalità che presiedono all'utilizzo delle apparecchiature semaforiche sono solo quelle prescritte dal predetto art. 153 del Regolamento (l'avanzamento delle correnti di traffico, sia veicolare che pedonale).

Pertanto è legittima l'installazione o la presenza di un impianto semaforico quando essa è connessa all'esistenza di correnti di traffico veicolare o pedonale, di cui è necessario regolare nel tempo l'avanzamento. Inoltre, in caso di assenza di intersezione, la presenza di un impianto semaforico è giustificata dall'esistenza di un passaggio pedonale per tutelare l'incolumità dei pedoni. Al di fuori da tali ipotesi, le norme regolamentari vigenti non prevedono l'utilizzo del sistema di rilevamento della velocità.

Aggiungasi, altresì, che il Ministero dei Trasporti, unica autorità competente ai sensi dell'art. 45 del C.d.S. in materia di approvazione di mezzi di controllo del traffico, a suo tempo, aveva dichiarato di non avere mai rilasciato omologazioni per apparecchiature di tal fatta, esprimendo quindi parere negativo all'installazione di tali mezzi di controllo della velocità, perchè non previsti dalla normativa.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
F.to (M. Mazza)